

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" E L'AZIENDA SANITARIA N. 5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ORTOPEDIA DA EFFETTUARSI PRESSO LA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO.

TRA

L'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, di seguito denominata "ASL n. 5 di Oristano", con sede legale in Oristano, Via Carducci n.35, C.F. e P.IVA 01258180957 nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu", di seguito denominata "ARNAS", con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, C.F. e P.IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Sostituto Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE

- le parti hanno sottoscritto una convenzione per prestazioni professionali di Ortopedia, resa dai professionisti Dirigenti Medici dell'ARNAS G. Brotzu presso il P.O. San Martino di Oristano, per la durata di un anno con scadenza al 15.06.2026;
- con nota protocollo PG/2026/13259 del 08.06.2026 l'ASL n. 5 di Oristano ha chiesto il rinnovo della sopracitata convenzione per ulteriori 12 mesi;
- l'ARNAS G. Brotzu è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri Dirigenti Medici, specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi verranno comunicati all'ASL n. 5 di Oristano con atto interno e separato;

– dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ARNAS G.

Brotzu, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL n. 5 di

Oristano, previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici

interessati e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze

dell'Azienda di appartenenza; pertanto, l'ARNAS G. Brotzu non è tenuta a garantire

l'erogazione delle prestazioni in oggetto allorquando incompatibili con le prioritarie

esigenze dei propri Servizi;

– che la Regione Sardegna con propria Deliberazione n. 31/16 del 17.06.2026 ha

emanato le Linee di indirizzo per la definizione di una tariffa unica omogenea da

applicare alle prestazioni professionali rese nell'ambito di convenzioni e accordi tra

aziende del SSR, finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie e che quest'ultime

si applicano per tutte le nuove convenzioni di prossima stipulazione;

– la presente convenzione configura pertanto un rapporto di collaborazione tra

Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N.,

così come previsto dall'art. 15 della L. 241/90.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

L'oggetto della convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Ortopedia

e Traumatologia richieste dall'ASL n. 5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici

dell'ARNAS G. Brotzu in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San

Martino di Oristano.

Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale della U.O.C. di

Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Martino della ASL n. 5 di Oristano per un

massimo di n.48 ore settimanali.

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS G. Brotzu, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 3 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà durata annuale, con decorrenza **dal 16.06.2026 al 15.06.2027**. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante Posta Elettronica Certificata.

In caso di recesso, l'ARNAS G. Brotzu avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 4 - MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS G. Brotzu, con rapporto esclusivo, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 2, lettera a) CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L. 161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS G. Brotzu e dell'ASL n. 5 di Oristano che, sulla base delle

intese intercorse, provvederanno alla relativa vigilanza.

Art. 5 – BACK TRANSFER

In caso di pazienti, residenti nella ASL n. 5 di Oristano , trattati presso l'ARNAS G.

Brotzu, allo scopo di rendere disponibili i posti letto nel centro hub per altre emergenze

e/o avvicinare il paziente al suo domicilio e terminata l'erogazione delle prestazioni

diagnostiche/terapeutiche specialistiche in regime di urgenza ed effettuata la

stabilizzazione del paziente, l'ARNAS G. Brotzu, anche attraverso la rete dei Bed

Manager e il Punto di Accesso unitario dei Servizi Sanitari (PASS) del presidio, attiva

la procedura di back transfer verso il presidio della ASL n. 5 di Oristano, entro 48 ore

dalla richiesta di trasferimento operata dall'ARNAS, le cui modalità e tempistiche

saranno definite dal medico di guardia della Struttura (reparto). L'onere logistico e

amministrativo del trasferimento è a carico dell'ASL n. 5 di Oristano.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la presente

convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 6 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna

a corrispondere all'ARNAS G. Brotzu, per ciascun Dirigente Medico interessato, un

compenso orario lordo onnicomprensivo di euro 140,00 (euro centoquaranta/00) e

rimborso chilometrico calcolato sulla base dell'applicazione delle tariffe ACI quale

parte aggiuntiva del corrispettivo pattuito, e non come indennità di trasferta. Il

compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS

G. Brotzu, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e

preteso nei confronti della ASL n. 5 di Oristano per le prestazioni oggetto della

presente convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo complessivo delle ore verrà corrisposto all'ARNAS G. Brotzu che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS G. Brotzu mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta – ore rese) debitamente validata dal Direttore della Struttura Ospitante.

Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'ARNAS G. Brotzu al Direttore della Struttura Ospitante il quale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività, provvederà a trasmetterlo alla S.C. Affari Generali e area delle funzioni legali dell'ASL n. 5 di Oristano.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 5 di Oristano emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS G. Brotzu nel termine di 15 giorni.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS G. Brotzu. L'ASL n. 5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Art. 7 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n. 5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento

Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le

attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente

Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione

della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro

presenza nei locali dell'ASL n. 5 di Oristano, dovranno essere considerati riservati ed

è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non

necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la

normativa vigente in materia.

Il personale coinvolto è tenuto a mantenere il segreto professionale, fatte salve in ogni

caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 così come modificato

dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto convenzionale in oggetto, i

Dirigenti Medici, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.

196/03, sono individuati dal Direttore della S.C. di riferimento della ASL n. 5

Oristano, con relativo atto di nomina, quali soggetti Autorizzati al trattamento dei dati

personali.

Art. 9 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE

PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema

di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli

che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in

misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto

rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano

reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 11 – SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n. 5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26.10.1972. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05.05.2022.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente atto è composto da n. 7 pagine e da n. 12 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Sostituto

La Direttrice Generale

dell'ARNAS G. Brotzu

dell'ASL n. 5 di Oristano

Dott. Giorgio Carboni

Dott.ssa Grazia Cattina